

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 17.07.2020

Smart CiG n.Z932DB086F

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., mediante affidamento diretto per il servizio di sanificazione degli uffici dell'Unità Territoriale di TRIESTE.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI TRIESTE

VISTA l'emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31/01/2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e normativa e provvedimenti seguenti;

VISTE le Direttive fin qui emanate dal Segretario Generale dell'Ente in merito;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nell'ambito del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e dell'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020 in base ai quali *la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione*, nonché nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal Comitato Tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, che contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.

CONSIDERATO che tra le altre misure a protezione delle condizioni di salubrità e sicurezza degli uffici è indicata: *la necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza*. Pertanto, al fine di continuare ad assicurare idonee condizioni ambientali, è necessario proseguire con gli interventi di sanificazione secondo la periodicità che verrà programmata, ed obbligatoriamente, ove venga riscontrato un caso di contagio; tali interventi devono essere effettuati da ditte specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e circolari regionali, ove emanate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017, 27 luglio 2017 e 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020 – 2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 4121 del 10.06.2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15.06.2019 e scadenza al 14.06.2020, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Trieste, rinnovato fino al 14.06.2021 con nota prot. 2432/20 del 10.06.2020;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019, e successive rimodulazioni;

VISTA la determinazione n.3676 del 3.12.2019 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020 ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla legge n.55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2019/1828 del 30/10/2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "*Manuale delle Procedure amministrativo – contabili*" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della

procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO della tipologia specifica e certificata delle prestazioni, in relazione all'ampiezza ed all'articolazione degli ambienti da sanificare e del numero di n. 3 (tre) interventi da ripetere con cadenza da determinarsi, sulla base dell'analisi dei costi svolta, la stima del valore economico dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di euro 5.000,00 di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., pertanto è rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa quand'anche svolta fuori da MEPA ovvero da altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO che non sussistono costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con il personale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*";

ESCLUSA la possibilità di affidare tale servizio alla ditta che già ordinariamente svolge il servizio di pulizia degli uffici in virtù del contratto vigente, in quanto non idonea a svolgere la tipologia di sanificazione in questione;

RITENUTO di interpellare l'Impresa Work Service Srl P.IVA 00918580325 che, in sede di indagine di mercato aveva presentato il preventivo economicamente più conveniente e corrispondente alle prescrizioni dettate dalle esigenze;

TENUTO CONTO che l'Impresa stessa è già stata affidataria del contratto precedente ma che in virtù del punto precedente e tenuto conto delle garanzie di serietà e puntualità nell'esercizio del servizio fin qui reso, si ritiene idonea per un nuovo affidamento;

CONSIDERATO che tale Impresa ha riproposto un'offerta economica pari a quella precedente e cioè di € 1.760,00 oltre IVA, compresi € 120 per oneri della sicurezza, che dall'analisi dello stesso e del dettaglio dei costi e delle specifiche di intervento risulta congrua, seria, sostenibile e realizzabile;

VERIFICATO che l'Impresa opera in conformità a quanto previsto dalle specifiche previste, con riferimento a:

- il piano di svolgimento operativo degli interventi ed il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell'Ente;
- foto dell'etichetta dei prodotti usati come presidio medico chirurgico e la foto della marcatura CE delle macchine usate e i numeri di registrazione al Ministero della Sanità;
- le modalità di smaltimento del materiale utilizzato per le operazioni di sanificazione, compresi i dispositivi di sicurezza degli addetti al servizio;
- i dispositivi di protezione per il personale che effettua il servizio e le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (cd svestizione) e per lo smaltimento;
- in caso di necessità, effettuazione di test di viraggio per controllare l'avvenuta sanificazione degli ambienti ed il costo degli stessi.

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche svolte da ACI di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l'Impresa risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti l'affidamento sarà revocato ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n.

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dato atto di tutto quanto sopra esposto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto del servizio in oggetto, all'Impresa Work Service Srl P.IVA 00918580325.

Il servizio è affidato e perfezionato sulla base della presente determinazione con lettera di affidamento e di quanto dettagliato nell'offerta e relativi allegati, verso il corrispettivo di € 1.760,00 oltre IVA, compresi € 120 per oneri della sicurezza oltre IVA, di cui € 0 per costi della sicurezza rischio interferenze.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 per l'importo di 1.760,00 oltre IVA, compresi € 120,00 per oneri della sicurezza oltre IVA, per l'Unità Territoriale di Trieste, quale Unità Organizzativa Gestore 4941, C.d.R. 4940

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, sig.ra Flavia Trivellato, che attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art.35 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., né in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale di Trieste
Flavia Trivellato